



COMUNE DI SALUGGIA

DETERMINAZIONE

AREA TECNICO URBANISTICA
SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – SUAP –
AMBIENTE (SU ISTANZA DI PARTE) – CATASTO

N.4 DEL18/02/2016

N. 35 DEL 18/02/2016 REG.GEN

OGGETTO:

Articolo 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Ditta MANISCALCO GIUEPPE - C.F. MNSGPP39B05B275S - P. I.V.A. 01300000021 con sede in Saluggia - Via Taiola n. 13. Adozione provvedimento conclusivo e volturazione dello stesso a MANISCALCO GIOVANNI - C.F. MNSGNN67D29H269R.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- L'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- In data 11.04.2014 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 46 del 04.03.2014 il quale, recependo la direttiva IED 2010/75/UE, ha modificato la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ampliando, tra l'altro, le attività soggette ad A.I.A. e modificando alcune voci rispetto a quanto previsto dal precedente allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006, come introdotto dal D.Lgs. 128/10 (elenco delle attività soggette ad A.I.A.);
- Ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater) della Parte II del D.Lgs. 152/06 è definita "installazione" l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla

- Parte II del D.Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- Ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D.Lgs. 152/06 è definito "**gestore**" qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico della medesima;
 - La Ditta Maniscalco Giuseppe, con sede in Via Taiola n. 13 – Saluggia, in qualità di Gestore dell'installazione IPPC ubicata in Via Taiola n. 13 –Saluggia, è stata autorizzata con provvedimento di A.I.A. n. 64447 del 04.09.2009 (con scadenza al 18.03.2014) a svolgere l'attività di cui al **codice IPPC 6.6 lett. b:** "*Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)*";
 - In data 02.09.2014 prot. n. 6750 è pervenuta allo S.U.A.P. scrivente l'istanza di rinnovo dell'A.i.A da parte della Ditta Maniscalco Giuseppe (ora Maniscalco Giovanni), ai sensi dell'art. 29-octies c. 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del DPR 160/2010 ai fini dell'esercizio dell'installazione IPPC ubicata in Via Taiola n. 13 - Saluggia;
 - In data 02.09.2014 prot. n. 6778 l'istanza è stata inviata alla Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale – contestualmente alla dichiarazione di avvalimento tecnico per l'espletamento delle procedure in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale; l'istanza è stata altresì inviata per conoscenza all'ARPA Dipartimento di Vercelli ed all'ASL TO4;

Esaminata la documentazione a corredo della predetta domanda di rinnovo dell'A.I.A., nella quale il Gestore ha contestualmente formalizzato le seguenti varianti in riduzione delle attività di allevamento, a migliore garanzia delle prestazioni ambientali e sanitarie dell'installazione:

- Riduzione del numero di posti suini da 3.998 a 3.700, per aver adibito ad infermeria un box in ogni capannone;
- Cessazione dell'attività di spandimento degli effluenti zootecnici in campo, a seguito della stipula di appositi contratti di conferimento dei liquami ad impianti esterni di digestione anaerobica;

Considerato che la Provincia di Vercelli ha provveduto a convocare apposita Conferenza di Servizi i cui lavori si sono svolti durante le sedute del 27.11.2014 e del 23.06.2015 presso la sede del Settore Tutela Ambientale;

Visti i pareri tecnici rilasciati da ARPA – Dipartimento di Vercelli in data 09.12.2014 e 23.06.2015;

Esaminata la documentazione integrativa trasmessa in data 19.05.2015 in esito alla prima riunione di Conferenza di Servizi;

Acquisito il parere favorevole con prescrizioni da parte degli Enti convocati durante l'ultima seduta di Conferenza di Servizi in data 23.06.2015;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216. Nello specifico il presente provvedimento sostituisce:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I, parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- Autorizzazione allo scarico (capo II, Titolo IV, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Rilevato, inoltre, che il D.Lgs. n. 46/2014, recependo la Direttiva IED/2010/UE, ha modificato la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; tale decreto ha introdotto nuove disposizioni relativamente al procedimento di rilascio ed al contenuto dell'A.I.A.; inoltre l'art. 29-

octies del D.Lgs. n. 152/2006, come attualmente modificato, non contempla più il rinnovo, sostituito con il riesame periodico dei casi previsti dallo stesso articolo;

Considerato che la Provincia di Vercelli ha effettuato i seguenti rilievi:

- L'installazione rispetta la vigente normativa ambientale;
- Le strutture di stabulazione in essere presso l'installazione, pur non essendo elencate tra le migliori tecniche disponibili nei documenti di riferimento, possono dare prestazioni ambientali idonee a quelle dei BRef, attraverso l'adozione degli accorgimenti tecnico-gestionali proposti dal Gestore nel merito della gestione degli effluenti zootecnici;
- Sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- Risulta necessario aggiornare il provvedimento di A.I.A. rilasciato per l'installazione in questione per l'adeguamento delle prescrizioni ai nuovi disposti normativi introdotti con il D.Lgs. 46/2014;
- Nello stabilimento non sono state apportate modifiche tali da rendere necessario un aggiornamento del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne presentato dalla ditta contestualmente alla prima istanza di A.I.A.

Dato atto che, alla luce dei rilievi di cui sopra:

- L'autorizzazione deve essere aggiornata;
- Per l'installazione in oggetto, le condizioni ed i contenuti dell'autorizzazione definiti nell'ambito del procedimento di rinnovo svolto ai sensi della previgente normativa, sono conformi alle nuove disposizioni normative introdotte dal D.Lgs. 46/2014;
- A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014, il procedimento di rinnovo dell'A.I.A. svolto su istanza del gestore ha valenza di riesame sull'intera installazione ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
- Eventuali ulteriori disposizioni dell'autorizzazione di cui ai commi 3-bis e 6-bis dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 sull'attività di controllo del suolo e delle acque sotterranee, possano essere stabilite a seguito della valutazione delle informazioni presentate dal gestore ai sensi del comma 9-quinquies dello stesso articolo;
- Sussistono le condizioni per riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, aggiornandone i contenuti e le condizioni sulla base della normativa vigente e delle conclusioni del procedimento di cui sopra.

Visto l'art. 7 del DPR 160/2012 nel quale è individuato il SUAP come l'organo competente all'adozione del provvedimento conclusivo, che costituisce ad ogni effetto, titolo unico per lo svolgimento delle attività richieste;

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 2930 del 26.11.2015, pervenuta allo SUAP scrivente a mezzo posta elettronica certificata in data 12.01.2016, prot. n. 244, della Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale – Ufficio Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, Ufficio Emissioni – IPPC, provvedimento avente ad oggetto "Articolo 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta MANISCALCO GIUSEPPE. Sede legale: via Taiola n. 15 – 13040 Saluggia (VC); Sede operativa: Via Taiola n. 13 – 13040 Saluggia (VC); C.F. MNSGPP39B05B275S – P. IVA 01300000021";

Vista la domanda di variazione di ragione sociale pervenuta in data 14.01.2016 prot. n. 343, con la quale il Sig. Maniscalco Giovanni, nato a Ribera (AG) e residente in Via Taiola n. 13,

Saluggia (VC), in qualità di legale rappresentante dell'Impresa MANISCALCO GIOVANNI, iscritta alla Camera di Commercio di Vercelli al n. VC-2011_3908, C.F. MNSGNN67D29H269R e P.IVA 02321780062, richiede di volturare l'A.I.A. rilasciata all'impresa MANISCALCO GIUSEPPE per lo svolgimento delle attività di cui al codice IPPC 6.6(b): *Impianti per l'allevamento intensivo di suini con n. 3.700 posti suini da produzione di oltre 30 kg;*

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 73 del 25.01.2016, pervenuta allo SUAP scrivente a mezzo posta elettronica certificata in data 26.01.2016, prot. n. 725, della Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale – Ufficio Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, provvedimento avente ad oggetto “Volturazione a MANISCALCO GIOVANNI del provvedimento n. 2930 del 26.11.2015 (riesame A.I.A.) rilasciato a MANISCALCO GIUSEPPE per l’installazione IPPC di Via Taiola n. 13 – 13040 SALUGGIA (VC)”;

Visto Il Decreto Sindacale n. 18 del 31.12.2015 in forza del quale la scrivente è autorizzata ad emettere il presente atto;

DETERMINA

recepando integralmente i contenuti della Determinazione Dirigenziale n. 2930 del 26.11.2015, pervenuta allo SUAP scrivente a mezzo posta elettronica certificata in data 12.01.2016, prot. n. 244, della Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale – Ufficio Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, Ufficio Emissioni – IPPC, provvedimento avente ad oggetto “Articolo 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta MANISCALCO GIUSEPPE. Sede legale: via Taiola n. 15 – 13040 Saluggia (VC); Sede operativa: Via Taiola n. 13 – 13040 Saluggia (VC); C.F. MNSGPP39B05B275S – P. IVA 01300000021” allegata alla presente e formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così come l’allegato A;

A. Di aggiornare per riesame, ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 64447 del 04.09.2009 e s.m.i. rilasciata al Gestore MANISCALCO GIUSEPPE – (ora MANISCALCO GIOVANNI) - sede legale: Via Taiola n. 15 – Saluggia, per l’esercizio, presso l’installazione sita in Via Taiola n. 13 – Saluggia, dell’attività di cui al **codice IPPC 6.6(b): impianti per l'allevamento intensivo di suini con n. 3.700 posti suini** da produzione di oltre 30 kg.

La validità del presente atto è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

1. la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l’impianto e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo;
2. la situazione impiantistica, riepilogata nell’Allegato A alla presente autorizzazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, deve rispettare quella descritta nell’istanza di autorizzazione e riesame;
3. le attività devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni, dei valori limite di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti riportate nell’Allegato A alla presente autorizzazione, di cui ne fa parte integrante e sostanziale;
4. la ditta deve attuare quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo, riportato nell’Allegato A, ed i dati relativi devono essere comunicati al Comune competente, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell’ARPA, secondo le scadenze e le modalità riportate nel piano, in continuità con le precedenti attività di monitoraggio e controllo;
5. qualora si verifichi un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, in aria, acqua o suolo, la Ditta deve informare la Provincia e l’ARPA **immediatamente e comunque entro e non oltre le otto ore successive all’evento**, fermo restando l’obbligo della Ditta di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. In tali casi l’autorità competente potrà disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere all’adozione tempestiva delle misure necessarie per garantire un ripristino della conformità dell’impianto nel più breve tempo possibile;
6. ai sensi dell’art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve **informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l’ARPA in caso di violazione delle condizioni**

- dell'autorizzazione**, e deve provvedere ad adottare nel contempo le misure necessarie e ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
7. ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA dell'evento accaduto e delle misure adottate;
 8. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore deve comunicare al SUAP competente e per conoscenza alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), **almeno 60 giorni prima** della data di realizzazione prevista, **le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre effetti sull'ambiente**. La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero se rileva che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. , ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
 9. Qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso della Ditta, questa deve presentare una nuova domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale aggiornata degli effetti delle modifiche progettate;
 10. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, il Gestore deve trasmettere, alla Provincia di Vercelli ed ad ARPA, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 11. Ai sensi dell'ar. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., , nel caso in cui intervengano **variazioni della titolarità della gestione dell'impianto**, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'A.I.A.;
 12. Ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei casi previsti il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Vercelli, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
 13. In caso di cessazione definitiva delle attività deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. La Ditta dovrà dare opportuna comunicazione a Provincia ed ARPA della cessazione definitiva dell'attività allegando una relazione in cui vengano descritti gli interventi messi in atto al fine di mettere in sicurezza il sito dal punto di vista ambientale.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, nonché quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

DETERMINA ALTRESI'

recepando integralmente i contenuti della Determinazione Dirigenziale n. 73 del 25.01.2016, pervenuta allo SUAP scrivente a mezzo posta elettronica certificata in data 26.01.2016, prot. n. 725, della Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale – Ufficio Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, provvedimento avente ad oggetto "Volturazione a MANISCALCO GIOVANNI del provvedimento n. 2930 del 26.11.2015 (riesame A.I.A.) rilasciato a MANISCALCO GIUSEPPE per l'installazione IPPC di Via Taiola n. 13 – 13040 SALUGGIA (VC)" allegata alla presente e formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

B. Di volturare a favore della Ditta MANISCALCO GIOVANNI, iscritta alla Camera di Commercio di Vercelli al n. VC-2011_3908, C.F. MNSGNN67D29H269R r P. I.V.A. 02321780062, con sede legale in

Via Taiola n. 15, 13040 Saluggia (VC) e sede operativa in Via Taiola n. 13, 13040 Saluggia (VC), il provvedimento di cui al punto A., confermando tutte le prescrizioni impartite nello stesso provvedimento, in particolare per quanto attiene alla continuità dell'attività di monitoraggio e controllo e di trasmissione dei relativi report annuali;

DISPONE

- Che l'allegato A, al presente provvedimento, sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui al provvedimento n. 64447 del 04.09.2009
- Che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore dovrà presentare **domanda di riesame** del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, ovvero dell'ultimo successivo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;
- Di notificare il presente provvedimento alla Ditta MANISCALCO GIOVANNI nella persona dello stesso o di altro soggetto munito di delega da parte di quest'ultimo.
- Di inviare, a notifica effettuata, il presente provvedimento alla Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale - Servizio Rifiuti - Emissioni in Atmosfera - Inquinamenti e Bonifiche – Ufficio Emissioni – IPPC, ad ARPA – Dipartimento di Vercelli, all'ASL TO4 – SISP, all'ASL TO4 – Servizio veterinario.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro i termini di legge.

Sono da intendersi allegati sostanziali e parte integrante del presente atto:

- 1) La Determinazione Dirigenziale n. 2930 del 26.11.2015 della Provincia di Vercelli - Settore Tutela Ambientale – Ufficio Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, inquinamenti e Bonifiche, Ufficio Emissioni – IPPC ed il relativo Allegato A;
- 2) La Determinazione Dirigenziale n. 73 del 25.01.2016 della Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale – Ufficio Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche.

- Visti i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e Regolarità Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 102/2009 e art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174)

Il Responsabile del Servizio
F.to:MARIN LINDA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18/02/2016.

Saluggia, lì 18/02/2016

Il Responsabile dell'Area

F.to:MARIN LINDA



PROVINCIA DI VERCELLI

Tutela Ambientale

UFFICIO Rifiuti, Emissioni in Atmosfera,
Inquinamenti e Bonifiche

Atto N. 73 N. Mecc. PDET-73-2016-del-22/01/2016
del 25 / 01 / 2016

Oggetto: Volturazione a MANISCALCO GIOVANNI del provvedimento n. 2930 del 26/11/2015 (riesame AIA) rilasciato a MANISCALCO GIUSEPPE per l'installazione IPPC di Via Taiola n. 13 - 13040 SALUGGIA (VC).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l'IPPC;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato";

Visto il provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (di qui, A.I.A.) n. 2930 del 26/11/2015, con il quale venivano autorizzate, ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, le attività del Gestore MANISCALCO

GIUSEPPE, con sede legale in Via Taiola 15 - 13040 Saluggia (VC), per l'installazione IPPC ubicata in Via Taiola 13 - 13040 Saluggia (VC);

Vista la domanda di variazione di ragione sociale pervenuta in data 13/01/2016, n. prot. di ricevimento 679, con la quale il sig. Maniscalco Giovanni, nato a Ribera (AG) e residente in via Taiola n. 13, Saluggia (VC), in qualità di legale rappresentante dell'Impresa MANISCALCO GIOVANNI, iscritta alla Camera di Commercio di Vercelli al n. VC-2011_3908, C.F. MNSGNN67D29H269R e P. IVA 02321780062, richiede di volturare l'A.I.A. rilasciata all'impresa MANISCALCO GIUSEPPE per lo svolgimento delle attività di cui al codice IPPC 6.6(b): *Impianti per l'allevamento intensivo di suini con n. 3.700 posti suini da produzione di oltre 30 kg;*

Rilevato che, come dichiarato in istanza, la richiesta variazione è intervenuta in forza di cessione di azienda;

Preso atto che nulla è variato circa l'attività autorizzata con i provvedimenti passati nonché le tecnologie impiegate rispetto a quanto descritto nelle relazioni tecniche e nella documentazione presenti in atti;

Preso atto della documentazione e delle dichiarazioni prodotte;

Ritenuto necessario provvedere in merito, accogliendo l'istanza di volturazione dell'autorizzazione di cui sopra alla ditta MANISCALCO GIOVANNI, con sede legale in via Taiola n. 15, 13040 Saluggia (VC), C.F. MNSGNN67D29H269R e P. IVA 02321780062 e sede operativa Taiola n. 13, 13040 Saluggia (VC);

Atteso che la competenza dell'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267 del 18/08/00;

DETERMINA

- di volturare, a favore della ditta MANISCALCO GIOVANNI, iscritta alla Camera di Commercio di Vercelli al n. VC-2011_3908, C.F. MNSGNN67D29H269R e P. IVA 02321780062, con sede legale in via Taiola n. 15, 13040 Saluggia (VC), e sede operativa Taiola n. 13, 13040 Saluggia (VC), il seguente provvedimento, già rilasciato in capo alla ditta MANISCALCO GIUSEPPE:
 - riesame A.I.A. rilasciata con provvedimento n. 2930 del 26/11/2015, relativa all'attività di cui al codice IPPC 6.6(b): *Impianti per l'allevamento intensivo di suini con n. 3.700 posti suini da produzione di oltre 30 kg;*
- di confermare tutte le prescrizioni rispettivamente impartite con l'atto autorizzativo sopra richiamato; in particolare deve essere garantita la


continuità delle attività di monitoraggio e controllo e di trasmissione dei relativi report annuali;

- che copia del presente provvedimento sia messo a disposizione per la consultazione del pubblico sulla pagina web del Servizio A.I.A. - IPPC del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli;
- che il presente provvedimento sia trasmesso al SUAP del Comune di Saluggia ai fini della sua adozione conclusiva e successiva trasmissione alla ditta MANISCALCO GIOVANNI;
- Che copia del provvedimento conclusivo sia inviato per conoscenza, a cura del SUAP, ad ARPA Piemonte Dipartimento di Vercelli, ASL "TO4"-SISP, ASL "TO4" - Servizio Veterinario, Comune di Saluggia nonché alla presente Amministrazione Provinciale.

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n° 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i.

EZ/vb

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)



Rif. numero meccanografico PDET-73-2016

Oggetto: Volturazione a MANISCALCO GIOVANNI del provvedimento n. 2930 del 26/11/2015 (riesame AIA) rilasciato a MANISCALCO GIUSEPPE per l'installazione IPPC di Via Taiola n. 13 e 13040 SALUGGIA (VC).

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio

il ____/____/____ e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Vercelli, li ____/____/____

L'INCARICATO DEL SERVIZIO



ALLEGATO A:

A1. CONDIZIONI GENERALI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

SOGGETTO INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE - GESTORE:

Ragione sociale: MANISCALCO GIUSEPPE

Sede legale: Via Taiola n. 15 - 13040 Saluggia (VC)

C.F. MNSGPP39B05B275S - **P. IVA** 01300000021

COD. ISTAT: 01.23.0

CODICE IPPC: 6.6(b): Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione di oltre 30 kg.

CODICE NOSE-P: 110.05

CODICE NACE: 0.2.2

UBICAZIONE INSTALLAZIONE

Stabilimento di Via Taiola n. 13 - 13040 Saluggia (VC)

DATI CATASTALI

Foglio 28, Part. nn. 39-40-41-42-50-134-144-160, del N.C.T. del Comune di Saluggia (VC)

CAPACITA' PRODUTTIVA NOMINALE 3.700 posti suino.

L'attività IPPC consiste nell'allevamento di suini da ingrasso a ciclo aperto condotto in soccida.

Strutture di allevamento

L'attività di allevamento avviene su cinque capannoni, denominati 1, 2, 3, 4 e 5; la copertura delle stabulazioni è realizzata in amianto. La tipologia delle strutture di stabulazione e la consistenza media in stalla sono riassunte nella tabella A1;

TABELLA A1: tipologia di stabulazione e consistenza di stalla

Ricovero	Categoria Capi	Tipologia di stabulazione	Consistenza massima dei ricoveri (n. capi)	Peso mediamente presente [t]	vivo
Capannone 1	Suini da ingrasso da 30 a 160 kg	box con pavimentazione totalmente fessurata	740	66,6	
Capannone 2			605	54,45	
Capannone 3			835	75,15	
Capannone 4			760	68,40	
Capannone 5			760	68,40	
		TOTALE	3.700	333	

Materie prime

Le principali materie prime utilizzate presso l'installazione sono i mangimi e il siero per l'alimentazione degli animali, stoccati in appositi silos, i farmaci e i disinfettanti.

Consumi idrici

L'acqua è utilizzata sia per l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali sia per la pulizia e disinfezione delle strutture di stabulazione. Per l'approvvigionamento l'azienda utilizza un pozzo ad uso zootecnico.

Consumi per l'alimentazione animale

L'azienda acquista mangimi e siero e prepara l'alimento per i suini in apposita vasca.



Consumi energetici

Le fonti energetiche utilizzate dall'azienda sono l'energia elettrica impiegata principalmente per l'illuminazione e per il riscaldamento dei ricoveri.

Effluenti zootecnici

Il liquame viene accumulato nel sottogrigliato e quindi prelevato con frequenza giornaliera o al più settimanale e conferito a due impianti di digestione anaerobica:

- Società agricola Tenuta del Duca srl di Verolengo (TO);
- Agrinova Bioenergie società agricola s.r.l. di Saluggia (VC).

TABELLA A2: strutture di stoccaggio	
Tipologia di stoccaggio	Capacità utile di stoccaggio
Sottogrigliato capannone 1	396 m ³
Sottogrigliato capannone 2	560 m ³
Sottogrigliato capannone 3	560 m ³
Sottogrigliato capannone 4	358 m ³
Sottogrigliato capannone 5	351 m ³
Vasca (da utilizzare in caso di emergenze)	1.300 m ³
TOTALE	3.525 m³

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'impresa unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale. La descrizione di cui sopra viene riportata a titolo indicativo, non esaustivo.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO:

Condizioni generali:

14. La presente autorizzazione è rilasciata facendo riferimento alla consistenza massima, espressa in numero di capi e in tonnellate di peso vivo descritta precedentemente nel quadro tecnico (tabella A1);
15. Il Gestore deve garantire all'Autorità Competente al controllo, la possibilità di accedere all'interno dell'installazione e di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
16. **Entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento autorizzativo** deve essere trasmesso a Provincia e ARPA il **contratto di soccida stipulato dal Gestore**; ogni eventuale variazione o aggiornamento del contratto dovrà essere comunicato a Provincia e ARPA **entro 30 giorni dalla stipula**;
17. Deve essere, inoltre, stipulato **apposito contratto di consulenza con un tecnico qualificato** a supporto della gestione delle prescrizioni ambientali prescritte dal presente provvedimento; il nominativo ed i recapiti del tecnico incaricato devono essere trasmessi a Provincia e ARPA **entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento**. Eventuali variazioni del soggetto tecnico referente dovranno poi essere comunicate a Provincia e ARPA entro 30 giorni dalle stesse.

Gestione dei ricoveri:

Coperture in amianto

18. In occasione del primo vuoto sanitario utile e comunque **entro il 31/12/2016**, dovrà essere effettuata e trasmessa a Provincia, ARPA e Comune una perizia tecnica sullo stato di conservazione sia interna che esterna delle coperture in eternit;
19. ai sensi del DM 06/09/1994 il Gestore deve mettere in atto dalla data di notifica dell'A.I.A. le seguenti azioni:



- a. designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto. Il responsabile dovrà essere identificato in una figura professionale che tecnicamente abbia competenze tali da assicurare un idoneo approccio alla gestione delle attività;
- b. tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto ed il programma di controllo e manutenzione previsto per detti manufatti, nonché la registrazione delle azioni manutentive intraprese per ridurre il rischio di cessione di fibre da parte delle coperture in cemento-amianto;
- c. garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutenzione ed in occasione di ogni evento che possa determinare un disturbo, ovvero una compromissione dell'integrità, dei materiali contenenti amianto;
- d. fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nell'edificio;

Stabulazione

20. Devono essere mantenuti in efficienza i contatori installati sui punti di approvvigionamento idrico per la misura dei volumi di acqua consumata;
21. Particolare attenzione deve essere rivolta alla calibrazione dei sensori termici per la regolazione della ventilazione naturale e/o artificiale, il cui controllo e manutenzione deve essere svolto almeno una volta all'anno.

Gestione degli effluenti zootecnici:

22. La gestione dei liquami deve avvenire secondo quanto disciplinato dal Regolamento Regionale 29/10/2007, n. 10/R;
23. E' ammesso l'utilizzo dei sottogrigliati dei ricoveri come stoccaggio degli effluenti zootecnici, purché il Gestore garantisca una **frequenza di svuotamento al massimo settimanale**;
24. **Entro il 31/12/2016** deve essere realizzato e installato apposito pozzetto di svuotamento presso il capannone n. 4, al momento sprovvisto e collegato al pozzetto di svuotamento del capannone n. 3;
25. I pozzetti di svuotamento devono essere mantenuti costantemente agibili e devono consentire l'ispezione del livello di liquame nel sottogrigliato;
26. La vasca di stoccaggio esistente da 1300 m³, potrà essere mantenuta in essere per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, solo in caso di emergenze e/o indisponibilità da parte delle Ditte che effettuano la raccolta ed il conferimento presso il proprio impianto di digestione anaerobica;
27. In caso di utilizzo della vasca di stoccaggio deve essere fatta comunicazione al Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli e ad ARPA Dipartimento di Vercelli **entro 24 ore**, con l'indicazione dei motivi che hanno generato la necessità di effettuare lo stoccaggio in emergenza degli effluenti zootecnici;
28. L'immissione dei liquami in vasca deve avvenire al di sotto del pelo liquido del liquame, al fine di lasciare lo specchio libero del liquame indisturbato;
29. La miscelazione del liquame deve avvenire solo in occasione dei prelievi;
30. La vasca di stoccaggio, al fine del suo utilizzo, deve essere dotata di misuratore di livello (es. asta graduata) che consenta di verificare tempestivamente eventuali perdite di liquame.
31. Il Gestore non dispone di adeguate strutture per garantire la maturazione degli effluenti zootecnici al fine dello **spandimento in campo, che pertanto è vietato**. Devono, quindi, essere costantemente mantenuti i contratti con apposite ditte di conferimento (vedi elenco individuato al capitolo "Effluenti zootecnici") per un successivo trattamento di digestione anaerobica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:



- e. Eventuale variazione dei contratti di conferimento, costituisce una modifica del ciclo produttivo e deve pertanto essere comunicata con un anticipo di 60 giorni, secondo quanto prescritto al punto 8 della presente A.I.A.;
 - f. Le ditte di conferimento si devono occupare del prelievo e del trasporto dei liquami nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento CE n. 1774/2002 – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, per i materiali di categoria II alla voce stallatico;
 - g. Fatto salvo il caso di disposizioni e provvedimenti più restrittivi dei luoghi di produzione e destinazione, il trasporto dei liquami destinati alla utilizzazione agronomica nel rispetto delle norme regionali in materia, può avvenire al di fuori di quanto disposto dal Reg. CE n. 1774/2002 nel caso tale trasporto avvenga tra due punti situati nella stessa azienda agricola o tra aziende agricole e utenti situati nell'ambito del territorio nazionale;
 - h. L'utilizzazione degli effluenti di allevamento deve essere finalizzata al recupero di sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli stessi effluenti;
32. Sono fatte salve ove non specificato le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 10/R-2007 e s.m.i.;

A2. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni diffuse in atmosfera dell'attività di allevamento provengono dalle seguenti fasi:

- stabulazione degli animali (ricoveri e stoccaggi interni);
- stoccaggi esterni.

Inquinante (2)	Peso vivo medio annuo (t)	Emissioni in fase di STABULAZIONE (t/a)	Emissioni in fase di STOCCAGGIO (t/a)	Emissioni in fase di SPANDIMENTO (t/a)	Emissioni TOTALI (t/a)
Ammoniaca	333,00	12,2	0,4	---	12,6
Metano	333,00	61,3	76,8	---	138,0

(2) I valori riportati nella tabella di cui sopra fanno riferimento a quelli indicati/stimati dalla ditta in istanza ed hanno carattere puramente informativo essendo riferiti al peso vivo annuo mediamente presente.

33. Prescrizioni in materia di movimentazione e stoccaggio materiali polverulenti:

- I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, attraverso il ricorso ad appositi silos o ad appropriate coperture;
- I silos o gli altri sistemi di stoccaggio di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti qualora richiedano di essere scoperti o scoperchiati per le operazioni di caricamento, devono essere ricoperti o richiusi immediatamente dopo il termine delle operazioni medesime;
- Le movimentazioni di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere effettuate per mezzo di sistemi chiusi, gli effluenti provenienti da tali fasi devono essere captati e convogliati in un sistema di abbattimento delle polveri con filtro a secco. Qualora per esigenze operative non sia possibile procedere alla movimentazione di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti per mezzo di sistemi chiusi, devono essere adottati opportuni accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri (es. minimizzazione delle movimentazioni a cielo aperto, utilizzo di mezzi di trasporto provvisti di copertura, ecc...).



A3. SCARICHI IDRICI e ACQUE METEORICHE
PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE

TABELLA "A3"		STABILIMENTO Az. Agr. Maniscalco Giuseppe - Via Taiola n. 13 Saluggia (VC)		CODICE IPPC: 6.6 b) ATTIVITA' IPPC n° 1;	
N° scarico	P.to di scarico	Tipologia acque reflue	Portata di scarico massima [m³/h]	Sistema di trattamento	Corpo recettore
S1		scarico acque reflue domestiche	0,35	Chiarificazione in fossa Imhoff	TRINCEA DI SUBIRRIGAZIONE

Le acque reflue prodotte nell'installazione sita in Saluggia (VC) - Via Taiola n. 13, sono classificate come domestiche, secondo quanto previsto dall'art. 74 punto g) del Decreto Legislativo n. 152/06.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SCARICHI

34. Lo smaltimento è ammesso solo se il refluo mantiene nel tempo le caratteristiche di scarico civile.
35. Dopo la chiarificazione in fossa imhoff, la dispersione non può essere eseguita in modo puntiforme, ma devono essere rispettati i criteri tecnico costruttivi ed igienico-sanitari previsti dall'Allegato n. 5 della delibera del Comitato Interministeriale del 04/02/1977 riguardante "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 della L. 319/76...".
36. Il dimensionamento delle condotte disperdenti deve essere rapportato al numero degli utilizzatori ed alla natura del terreno.
37. L'acqua di falda a valle delle condotte disperdenti non potrà essere adibita ad uso potabile, domestico o irriguo per alimenti da consumare crudi, se non a seguito di accertamenti chimico-fisici e microbiologici favorevoli. In ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 metri, pozzi o sorgenti destinate all'approvvigionamento di acqua potabile a meno che non si dimostri la vulnerabilità dell'acquifero.
38. Le condotte disperdenti devono essere poste lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno.
39. Le fosse imhoff devono distare almeno 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio di acqua destinata al consumo umano.
40. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione delle fosse imhoff anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
41. Il pozzetto di campionamento fiscale ubicato dopo le fosse imhoff e prima dell'inizio delle condotte disperdente, deve essere sempre accessibile.
42. Le acque grigie prima del loro smaltimento devono essere trattate mediante passaggio su letto di torba o carbone periodicamente rinnovato.
43. Non devono comunque essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione allo scarico.
44. In caso di realizzazione di pubblica fognatura decorrente a meno di 100 metri, dovrà esservi fatto allacciamento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 13/90.

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Sulla base delle considerazioni evidenziate dal Gestore nel piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche approvato con provvedimento A.I.A. n. 64447 del 04/09/2009, si prende atto che non sussiste la necessità di raccogliere e trattare separatamente le acque di prima pioggia dilavanti



le superfici scolanti e non esistono acque di lavaggio delle superfici esterne. Resta fermo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

45. E' fatto obbligo che siano sempre presenti presso l'installazione appositi materiali assorbenti atti a contenere eventuali sversamenti accidentali (ad es. sabbia, segatura...);
46. Il personale addetto all'insediamento dovrà essere formato ed informato secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/R - 2006 e s.m.i. "Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione";
47. Tutti i piazzali, impermeabili e non, su cui avviene transito di animali o mezzi dovranno essere mantenuti puliti, con l'adozione di opportuni accorgimenti per evitare la contaminazione delle acque meteoriche;
48. Nel caso in cui vengano a cadere le condizioni di rispetto per l'ambiente e di quanto richiesto dalle vigenti normative in materia, nell'insediamento dovranno essere attuati opportuni correttivi tecnici.

A.4 GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI

49. I rifiuti prodotti in prima persona dalle attività produttive della Ditta dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo nel rispetto dell'art 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e conformemente a quanto di seguito indicato:
 - Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti. Le aree dedicate devono essere definite per singola categoria di rifiuto e deve essere apposta una cartellonistica riportante CER e denominazione del rifiuto ivi depositato;
 - In particolare nel caso di rifiuti pericolosi deve essere previsto un sistema di copertura (tettoia) e devono essere rispettate le norme che ne disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura;
 - Per quanto concerne l'etichettatura dei rifiuti pericolosi, tutti gli imballaggi devono recare alcune diciture specifiche leggibili e indelebili quali:
 - i. nome chimico della sostanza o delle sostanze presenti nel rifiuto. Benché l'elenco non debba essere considerato esaustivo, devono figurarvi i nomi delle sostanze che hanno condotto alla classificazione "rifiuto pericoloso";
 - ii. i codici relativi ai rischi associati al rifiuto;
 - iii. i codici relativi ai consigli di prudenza da adottare nella manipolazione del rifiuto;
 - I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
 - I contenitori e/o serbatoi di rifiuti liquidi in deposito temporaneo devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacino di contenimento per contenere eventuali fuoriuscite del rifiuto depositato. I bacini di contenimento devono essere di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;
 - I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
 - Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;



- I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;
- Le eventuali vasche presenti per lo stoccaggio di rifiuti liquidi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

A5. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

50. Il gestore, al fine di garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, deve:
- a) Ove l'autorità competente lo ritenga necessario in esito all'esame della verifica preliminare trasmessa dalla Ditta il 18/03/2015 (n. prot. di ricevimento 11192) ai sensi dell'Allegato I al D.M. n. 272 del 13/11/2014, elaborare e trasmettere per validazione alla Provincia di Vercelli una **relazione di riferimento** sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, entro un termine non superiore a dodici mesi dalla data della relativa richiesta;
 - b) a garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il gestore dovrà prestare adeguate garanzie finanziarie, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore dello stesso decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti;
 - c) nell'ambito dell'esame della relazione di riferimento di cui al punto a), ove ritenuto necessario, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della sua validazione, e programmati periodici controlli sul suolo e sulle acque sotterranee;
 - d) In caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. la Ditta dovrà dare opportuna comunicazione a Provincia e ARPA della cessazione definitiva dell'attività allegando una relazione in cui vengano descritti gli interventi messi in atto al fine di mettere in sicurezza il sito dal punto di vista ambientale.

A6. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Saluggia ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 26 del 03/05/2010 e successive varianti. Pertanto, i limiti acustici attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997. In particolare, per l'area dell'installazione e per i ricettori presenti è prevista un'associazione alla Classe III (aree di tipo misto). I limiti acustici associati alla classe citata in precedenza sono i seguenti (secondo il D.P.C.M. 14 novembre 1997):

Classe acustica	Limite di immissione assoluto		Limite di emissione	
	Diurno [db(A)]	Notturno [db(A)]	Diurno [db(A)]	Notturno [db(A)]
III	60	50	55	45



51. Le attività dello stabilimento devono rispettare i limiti acustici imposti secondo il vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale per la zona di ubicazione.
52. In caso di variazioni della classificazione acustica del territorio comunale, la Ditta deve dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della Legge Regionale 52/2000 e s.m.i. recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". La verifica della compatibilità delle emissioni sonore, effettuata secondo quanto stabilito dal DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", deve essere trasmessa alla Provincia, eventualmente correlata di apposito piano di risanamento acustico, nei casi di superamento dei limiti stabiliti.
53. Ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento, deve essere trasmessa alla Provincia la documentazione relativa alla valutazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo quanto stabilito dalla DGR 2 febbraio 2004 n.9-11616 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico".



A.7 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il seguente piano di monitoraggio e controllo costituisce un aggiornamento del precedente piano allegato all'A.I.A. n. 64447 del 04/09/2009 rilasciata al Gestore **Maniscalco Giuseppe** sulla base di quanto proposto dallo stesso e delle prescrizioni emerse dai pareri pervenuti in fase di istruttoria.

Premessa

Piano di Monitoraggio e Controllo della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la quale costituisce recepimento ed attuazione della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, relativo all'impianto IPPC codice 6.6b) del Gestore **MANISCALCO Giuseppe**, con installazione IPPC sita nel Comune di **SALUGGIA, via Taiola 13, CAP 13040**.

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni della linea guida sui "sistemi di monitoraggio" (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372").

Finalità del piano

In attuazione dell'art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale) comma 6 della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'AIA suddetta.

Condizioni generali prescritte per l'esecuzione del piano

1. Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come indicato nelle tabelle riportate nei capitoli successivi.
2. La misura dei parametri stabiliti nel presente piano deve essere effettuata nelle più gravose condizioni di esercizio.
3. I dati relativi alla manutenzione e calibratura degli strumenti di misura devono essere registrati e conservati presso la ditta.
4. Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.
5. Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e/o



calibrazione in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).

6. La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.
7. Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
 - a) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
 - b) pozzi utilizzati nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

8. Eventuali procedure interne di campionamento e misura devono essere ben definite su appositi registri e consultabili dagli enti preposti al controllo.



FASI	GESTORE	GESTORE	ARPA	ARPA	ARPA
	Autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti/ analisi	Valutazione reporting
Consumi					
Materie prime (tab. 1.1 e 1.2)	All'atto acquisto	di Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Risorse idriche (tab. 1.3)	Mensile	Annuale con dati mensili	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Energia (tab. 1.4)	Mensile	Annuale con dati mensili	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Aria					
Misure periodiche (tab. 1.6.1)	Annuale	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Acqua	N.a.	N.a.			
Rumore					
Misure periodiche rumore sorgenti	Ad ogni modifica impiantistica		Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Rifiuti					
Misure periodiche rifiuti prodotti (tab. 1.9.2)	Ad ogni carico nel deposito temporaneo	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Produzione di liquami					
Controllo (tab. 1.9.3.)	Giornaliero/ Settimanale	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Gestione dell'impianto					
Controlli e ispezioni	Giornaliero	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Indicatori di performance (tab. 3.1)	Annuale	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati



1. COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 Consumo materie prime

Denominazione Codice (CAS, ...)	Fase di utilizzo	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
animali	ingrasso	All'atto di acquisto	t	registri obbligatori
mangime	"	"	t	registri obbligatori
siero	"	"	t	registri contabili
medicinali	"	"	euro	registri obbligatori
derattizzanti	"	"	kg	registri contabili
disinfettanti	"	"	l o kg	registri contabili
carburanti	"	"	l	registri contabili

1.3 Consumo risorse idriche per uso industriale

Tipologia (Pozzo, acquedotto, ecc.)	Fase di utilizzo	Utilizzo (industriale, civile, raffreddamento, ecc.)	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
pozzo aziendale	allevamento	abbeverata/lavaggi	lettura su contatore mensile	mc	annotazione della lettura su apposito registro

1.4 Energia

Descrizione (energia prodotta, venduta, consumata, ecc.)	Tipologia (elettrica, termica)	Fase di utilizzo	Metodo misura	Quantità utilizzata	Frequenza controlli	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
consumata	elettrica	ingrasso	contatore	Kw	mensile	bolletta

1.5 Consumo combustibili n.a.

Tipologia	Fase di utilizzo	Metodo misura	Quantità utilizzata	Frequenza misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

1.6 Emissioni in atmosfera

1.6.1 Emissioni diffuse e fuggitive

Emissioni dai ricoveri

Categoria animale	Ricovero	Tecnica di stabulazione	Consistenza	Peso medio	Peso vivo presente	Emissioni	
						Ammoniaca (t/anno)	Metano (t/anno)
			Numero capi	Kg/capo	t		
Totale							



Emissioni dagli stoccaggi

Tipologia di stoccaggio	Quantità di effluente t/anno	Emissioni	
		Ammoniaca (t/anno)	Metano (t/anno)
Totale			

Riepilogo emissioni allevamento

NH3 tot = NH3_ricoveri + NH3_stoccaggio + NH3_distribuzione	[t/a]
CH4 tot = CH4_ricoveri + CH4_stoccaggio + CH4_distribuzione	[t/a]

Le tabelle di cui sopra sono da trasmettersi annualmente con il report aziendale entro il 31 maggio di ogni anno, devono essere calcolati sulla base dell'effettiva consistenza di numero di capi dell'anno precedente.

1.7 Emissioni in acqua: non risulta applicabile in quanto l'azienda non ha impianti di depurazione

1.7.1 Inquinanti monitorati all'ingresso del depuratore (NON APPLICABILE)

Punto di misura	Parametro	U.M.	Eventuale parametro sostitutivo	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

1.7.2 Inquinanti monitorati all'uscita dal depuratore (NON APPLICABILE)

Punto emissione	Parametro	U.M.	Eventuale parametro sostitutivo	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

1.7.3 Impianto di depurazione (NON APPLICABILE)

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

1.8 Rumore

La verifica dell'impatto acustico sarà poi rielaborata/aggiornata attraverso le opportune misurazioni fonometriche, ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche presso l'installazione o variazioni della classificazione acustica del territorio comunale.



1.9 Rifiuti

1.9.1 Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	U.M.	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
allevamento	Contenitori per medicinali (15.01.07)	kg	SM	VERIFICA DELLE QUANTITA' IN DEPOSITO	AD OGNI CARICO NEL DEPOSITO TEMPORANEO	MUD annuale, Registro di carico e scarico, Formulari
allevamento	Contenitori per disinfettanti (15.01.02)	kg	SM	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
allevamento	Scarti di olio minerale (130205)	kg	SM	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
allevamento	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze (150110)	kg	SM	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
allevamento	Batterie esauste (160601)	kg	SM	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
allevamento	Rifiuti da smaltire con precauzione per evitare infezioni (180202)	kg	SM	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
allevamento	Filtri, stracci ed indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose (150202)	kg	SM	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra

Nel report annuale dovranno essere riportati i quantitativi dei singoli rifiuti prodotti nell'anno precedente. Nel caso in cui la tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto riportato nella tabella 1.9.2 sarà cura dell'azienda evidenziarlo nel report annuale e durante i controlli dell'organo competente.



1.9.3 Controllo dei liquami e letami prodotti

EFFLUENTE ZOOTECNICO	U.M.	Punti di stoccaggio	Modalità di controllo e analisi	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
LIQUAME	mc	stoccaggio sotto pavimento	Controllo visivo	
LIQUAME	mc	vasca esterna	Misura del livello quotidiana nei giorni di effettivo utilizzo	Annotazione su apposito registro

Deve, inoltre, essere conservato un registro liquami per la registrazione dei conferimenti degli effluenti zootecnici agli impianti di digestione anaerobica, contenente le seguenti informazioni:

n. documento	Data	Quantità [t o m ³]	Ora ritiro	destinazione

1.9 Suolo

1.9.1 Acque sotterranee (NON APPLICABILE)

Punto di campionamento	Parametro	Metodo di misura (incertezza)	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

2. GESTIONE DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO

Il Gestore effettua alcune registrazioni che sono obbligatorie e altre volontarie (esempio quelle contabili), svolge una serie di analisi per monitorare alcuni parametri e attua una serie di pratiche di buona gestione.

Registrazioni obbligatorie

Registrazioni effettuate dall'azienda derivanti da obblighi normativi:

	periodicità
Registro di stalla con carico e scarico capi con registrazione decessi	Giornaliero - in funzione della necessità
Registrazione farmaci	Giornaliero - in funzione della necessità
Registro mangimi	Giornaliero - in funzione della necessità - adeguamento a Reg. CE 178/02 - 183/05 - 852/04

Registrazioni contabili

Consumo del siero

Consumo energia elettrica

Consumo prodotti pulizia

Consumo prodotti per la disinfestazione

Si precisa che l'azienda soccida redige un proprio registro con l'indicazione dei consumi per ogni ciclo di ingrasso.



Analisi effettuate dall'azienda

Analisi acqua da pozzo – eseguita una volta ogni ciclo di ingrasso da ditta soccidante

Analisi del siero – eseguita due volte ogni ciclo di ingrasso dalla ditta soccidante

Analisi mangime – eseguita da ASL

Pratiche gestionali presenti presso l'installazione

Stabulazione

<i>Procedure di monitoraggio</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Note</i>
Efficienza delle tecniche di stabulazione	Giornaliera	Controllo visivo da parte dei dipendenti e dei titolari
Verifica delle tecniche di rimozione delle deiezioni	Una volta alla settimana	
Condizioni di funzionamento dei distributori idrici	Giornaliera	
Condizioni operative dei sistemi di distribuzione e somministrazione dei mangimi	Giornaliera	
Disinfestazione dai roditori	In funzione della necessità - Intervallo minimo di 15 giorni	Effettuata da personale aziendale

Liquami

<i>Procedure di monitoraggio</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Note</i>
Condizioni di tenuta idraulica delle vasche di stoccaggio	Annuale	Controllo visivo
Pulizia delle aree pavimentate coperte	In funzione di utilizzo e sporcamento	
Condizioni di tenuta dei mezzi	In funzione dell'utilizzo	L'azienda dispone di un trattore e di una cisterna

Piano di manutenzione delle strutture e delle coperture in amianto

Oltre alla manutenzione ordinaria derivante dal controllo visivo dei ricoveri, il Gestore deve tenere un'ideale documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto ed il programma di controllo e manutenzione previsto per detti manufatti, nonché la registrazione delle azioni manutentive intraprese per ridurre il rischio di cessione di fibre da parte delle coperture in cemento-amianto.

Il Gestore è inoltre tenuto a garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutenzione ed in occasione di ogni evento che possa determinare un disturbo, ovvero una compromissione dell'integrità, dei materiali contenenti amianto.

Gestione vasca liquami

La vasca dei liquami costruita nel 2002 è stata costruita in elementi prefabbricati in acciaio.

Data la recente costruzione non sono previsti piani di manutenzione specifici, tuttavia dovrà essere oggetto di accurata ispezione visiva prima di ogni suo eventuale utilizzo.

Il prelievo del liquame viene eseguito tramite aspirazione da una valvola posta alla base della vasca.

Attività formativa per il personale aziendale

Il titolare segue almeno due volte all'anno degli aggiornamenti formativi sulla normativa inerente i mangimi, il benessere animale, la sicurezza, e altri aggiornamenti, etc...

La formazione al personale dipendente viene svolta dal titolare.



3. INDICATORI DI PRESTAZIONE

Obiettivo: Esempificare le modalità di controllo diretto e indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente.

3.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

Nella tabella sottostante sono riportati alcuni esempi di indicatori di performance, nella compilazione possono essere sostituiti o integrati con ulteriori altri parametri più o meno significativi in ragione delle attività svolte.

Indicatore di performance	Descrizione	UM	Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)*	Frequenza auto-controllo	Modalità di registrazione
suini ingrassati	Indicare il numero di animali allevati nell'anno	n°/anno	M	Annuale	Report annuale
		t/anno	C	Annuale	Report annuale
Consumo idrico del sito	Indica la parte del fabbisogno idrico per unità di animale allevato	mc/n° di capi all'anno	M	Annuale	Report annuale
Consumo di Energia elettrica	Considerando i consumi globali dell'impianto per unità di animale allevato, l'indicatore permette di confrontare i dati annuali per costruire trend di andamento. In presenza di dati dettagliati per fasi è possibile individuare le inefficienze e mirare le azioni di intervento.	MWh/ n° di capi all'anno	M	Annuale	Report annuale

* M, S, C = Misura, Stima, Calcolo

4. RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

4.1 Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto		MANISCALCO Giuseppe
Società terza contraente	
Autorità competente	Provincia di Vercelli, Assessorato Tutela Ambientale	
Ente di Controllo	ARPA	

4.2 ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ente di controllo (ARPA) svolge le seguenti attività, con onere a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.



TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA E NUMERO DI INTERVENTI	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO
Controllo integrato in esercizio	<ul style="list-style-type: none">Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)	<ul style="list-style-type: none">Tutte le componenti ambientali	Almeno 3
Valutazione report annuali inviati dall'azienda	<ul style="list-style-type: none">Almeno in occasione dei controlli integrati	<ul style="list-style-type: none">Tutte le componenti ambientali	Almeno 3

L'Ente di Controllo può apportare eventuali variazioni alla tabella soprastante, previo accordo con l'Autorità Competente.

L'Autorità Competente si riserva in ogni caso di aggiornare la tabella di cui sopra a seguito dell'eventuale definizione del piano di ispezione ambientale a livello regionale come previsto dall'art. 29-decies comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché sulla base di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 11-ter del medesimo decreto.

5. CONSERVAZIONE DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

5.1 Modalità di conservazione dati

La ditta dovrà conservare tutti i dati (misurazioni, campionamenti, letture contatori, analisi, indicatori ambientali, ecc.) richiesti nel presente piano annotandoli su registri cartacei e/o informatici secondo quanto specificato nelle singole tabelle dei capitoli 1, 2, 3 e 4. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti al controllo.

5.2 Trasmissione dei dati all'autorità competente

Entro il 31 maggio di ogni anno la ditta dovrà procedere a comunicazione telematica dei report annuali all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo (ARPA) e per conoscenza al Comune così come definito nelle prescrizioni generali al presente atto autorizzativo.

Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del presente piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che includa analisi, valutazioni e considerazioni sull'andamento dell'attività IPPC basate sugli accertamenti effettuati con le frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del presente Piano e che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il presente Piano è parte integrante.

I dati quantitativi richiesti dal PMC dovranno essere trasmessi in formato elaborabile (tipo Excel) e dovrà essere riportato lo storico dei dati, dal rilascio dell'AIA, così da ottenere il trend di andamento nel tempo, inoltre per ogni indicatore ambientale, dovranno essere riportate le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

In allegato al report dovranno essere riportati tutti i dati, con i relativi referti analitici ove presenti, rilevati mensilmente e/o annualmente, mentre per quanto riguarda le misurazioni in continuo e giornaliero sarà sufficiente che l'azienda riporti, nel medesimo allegato, un'elaborazione mensile dei dati ottenuti evidenziando eventuali dati anomali se si sono verificati.

Poiché tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui in esso siano contenute informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o difesa nazionale, dovrà essere trasmessa anche una versione del report annuale priva delle informazioni riservate.



Come già evidenziato sopra, tutti i dati devono essere accompagnati da valutazioni e considerazioni di carattere ambientale e dalla definizione di un bilancio ambientale annuale sui consumi e sulle emissioni.

5.3 Informazioni PRTR

Per l'opportuna verifica della qualità dei dati contenuti nelle dichiarazioni PRTR, in applicazione al DPR 157/2011, si prescrive che a commento finale del report annuale il Gestore trasmetta anche una sintetica relazione inerente l'adempimento a tale disposizione, secondo uno dei due seguenti schemi di seguito elencati:

1. nel caso **il complesso sia escluso dall'obbligo di presentazione della dichiarazione PRTR** il Gestore dovrà indicare in allegato al report:
 - o codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
 - o motivo di esclusione dalla dichiarazione⁽¹⁾;
2. nel caso **il Gestore abbia effettuato la dichiarazione PRTR:**
 - o codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
 - o esplicitazione dei calcoli effettuati per l'inserimento dei dati⁽²⁾ contenuti nella dichiarazione trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile.

⁽¹⁾ L'obbligo di dichiarazione sussiste se:

- l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di rifiuti risulta superiore ai valori soglia che sono 2 t/anno e 2000 t/anno rispettivamente per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

⁽²⁾ L'emissione di uno o più inquinanti in aria, nell'acqua o nel suolo, trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e/o trasferimento di rifiuti fuori sito.



COMUNE DI SALUGGIA

RELATA DI NOTIFICA N. 5/2016

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato copia della presente autorizzazione alla **DITTA MANISCALCO**

GIOVANNI consegnandola a mani di PAUSELAGO GIOVANNI

in data 14/04/2016

Saluggia, 14/04/2016

IL RICEVENTE

[Handwritten signature]



IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]